

AVVOCATO SERGIO GRILLO – Notifica per pubblici proclami – Ricorso Rg. N. 4368/2009 – Sezione 3° - Adele De Quattro contro l'Agenzia regionale protezione ambientale Campania – ARPAC.

Ricorso Rg. N. 4368/2009 – Sezione 3° - Adele De Quattro nata a Catanzaro il 23 settembre 1977, C.F. DQT DLA 77P63 C352 Z contro l'Agenzia regionale protezione ambientale Campania – ARPAC. La ricorrente dott.ssa Adele De Quattro rapp.ta e difesa dall'avv. Sergio Grillo, con il quale elegge domicilio in Napoli alla Via Sebastiano Veniero, 17, agiva con il ricorso in epigrafe e successivi motivi aggiunti contro l'ARPAC, rapp.ta e difesa dall'avv. Giovanni Scotto di Carlo e elettivamente dom.ta in Napoli, alla Via Vicinale S. Maria del Pianto – Centro Polifunzionale, Torre 1, per l'annullamento:

1) in parte qua della graduatoria, pubblicata in data 30 giugno 2009, sul sito web dell'ARPAC, della selezione pubblica, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo determinato di anni 3, di n. 34 unità di personale diplomato, con profilo di assistente amministrativo categoria C, fascia retributiva iniziale, con riserva ai sensi del combinato disposto dell'art. 3. comma 94, lett. B) della legge 244/2007 e dell'articolo unico, comma 560, della legge 296/2006, del 60% - pari a 20 unità, riservato al personale utilizzato in ARPAC con contratto di co.co.co. e n. 14 unità al personale non riservista. Codice T.D. C01, nella parte in cui non si sono attribuiti alla ricorrente i punti per il possesso di titoli (titoli di servizio e di esperienza lavorativa maturata, dei titoli di studio ed accademici, delle pubblicazioni e titoli scientifici, del curriculum formativo e professionale);

2) del provvedimento adottato dall'ARPAC di approvazione della graduatoria di cui sub 1);

3) di tutti i verbali della Commissione esaminatrice, con particolare riferimento ai criteri di valutazione;

4) alla decisione e/o provvedimento adottato dalla Commissione esaminatrice, comunicato con nota prot. 7509 del 15 maggio 2009, successivamente inoltrata alla ricorrente, con la quale si è confermata la valutazione dei titoli di cui alla istanza di riesame prodotta in data 11 maggio 2009 da parte della ricorrente;

5) ove occorra, del Regolamento concorsi dell'ARPAC, nella parte in cui risultasse pregiudizievole per la posizione giuridica soggettiva della ricorrente;

6) di ogni atto presupposto, preparatorio, conseguente e comunque connesso, e con riserva di motivi aggiunti con integrazione del contraddittorio, istanze istruttorie e cautelari. Con successivi motivi aggiunti ha impugnato la graduatoria definitiva pubblicata nel BURC n. 59 del 5 ottobre 2009.

FATTO La ricorrente ha partecipato alla procedura concorsuale indetta dall'ARPAC, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo determinato di anni 3, di n. 34 unità di personale diplomato, con profilo di assistente amministrativo categoria C, fascia retributiva iniziale, con riserva ai sensi del combinato disposto dell'art. 3. comma 94, lett. B) della legge 244/2007 e dell'articolo unico, comma 560, della legge 296/2006, del 60% - pari a 20 unità, riservato al personale utilizzato in ARPAC con contratto di co.co.co. e n. 14 unità al personale non riservista. Codice T.D. C01. Con nota raccomandata A/R, prot. N. 6901/25 del 5 maggio 2009, l'ARPAC ha comunicato alla ricorrente la sua ammissione alla prova orale e di lingua straniera (fissate per il 10 giugno 2009), e nel contempo ha comunicato il punteggio conseguito; per la prova scritta: punti 26,00/30 e per la valutazione dei titoli: punti 8,500/30. In relazione alla mancata valutazione, da parte della Commissione esaminatrice, di alcuni titoli (curriculum e pubblicazioni), con istanza in data 11 maggio 2009, la ricorrente ha chiesto – in sede di autotutela – alla Commissione esaminatrice di procedere al riesame della valutazione dei titoli posseduti. Con nota prot. 7509 del 15 maggio 2009, successivamente inoltrata alla ricorrente, a firma del presidente della Commissione esaminatrice si è comunicato la sostanziale conferma della precedente valutazione dei titoli posseduti dalla ricorrente. La ricorrente ha sostenuto brillantemente la prova orale e di lingua straniera conseguendo il punteggio di 29,00/30. La stessa è stata, però, collocata in graduatoria al 85° posto con punti totali 63,500 (26,00 + 8,500 + 29,00). Alla ricorrente, dunque, sono stati attribuiti complessivamente punti 8,500 su trenta che invece erano attribuibili. La Commissione esaminatrice ha, invece, deciso in modo diametralmente opposto rispetto ad altri candidati, riconoscendo loro un ampio punteggio per titoli posseduti che si appalesano essere di minor pregio valutativo rispetto a quelli posseduti dalla ricorrente e ritualmente allegati e comunicati alla istanza di partecipazione al concorso.

La ricorrente con ricorso al TAR Napoli 3° Sezione e motivi aggiunti ha impugnato detti atti per i seguenti MOTIVI - VIOLAZIONE DELL'AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA (ARTICOLO 7) QUALE LEX SPECIALIS DEL PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990 ED ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE – PER CONTRADDITTORIETA' DEI



CRITERI DI VALUTAZIONE E DELLE VALUTAZIONI OPERATE PER I TITOLI POSSEDUTI DALLA RICORRENTE RISPETTO AD ALTRI CANDIDATI – ILLOGICITA' ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA – VIOLAZIONE DELL'ART. 31 DEL REGOLAMENTO CONCORSI.

Con provvedimento in data 22 settembre 2009 del Presidente della 3° Sezione del TAR Campania Napoli si autorizzava la notifica per pubblici proclami ai candidati inseriti nella graduatoria di merito. Si notificò così come disposto dal TAR Campania – Napoli.

Avv. Sergio Grillo